

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Disegno di legge n. 38

“Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale”

di iniziativa della Giunta regionale
presentato il 3 febbraio 2025

Redatto da:
Ludovica Sacchi

XIII LEGISLATURA
Esame in Commissione IV

all’interno:
- scheda istruttoria

Febbraio 2025

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

È in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

Sommario

a) Descrizione del provvedimento	1
1) Individuazione delle aree idonee (articolo 2)	1
2) Individuazione delle aree non idonee (articolo 3).....	2
3) Individuazione delle aree ordinarie (articolo 4).....	2
4) Altre disposizioni	3
b) Questioni di costituzionalità o di conformità al diritto dell'Unione Europea	3
c) Verifica della copertura finanziaria	4
d) Obblighi di notifica preventiva alla Commissione Europea	4
e) Tecnica redazionale	4
f) Portatori di interesse	4
g) Tutela delle minoranze linguistiche	5
h) Altri progetti di legge vertenti sullo stesso oggetto	5

a) Descrizione del provvedimento

Il decreto legislativo 199/2021 attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ha previsto che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica venissero stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 ha definito i suddetti principi e criteri omogenei e, nell'ottica del conseguimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea in relazione alla riduzione delle emissioni entro il 2030, ha individuato la ripartizione tra regioni e province autonome della potenza minima in megawatt divisa nell'arco temporale 2021-2030 delineando, in tal modo, la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da traguardare nel 2030.

Il combinato disposto tra l'articolo 4, comma 20, del decreto legislativo 199/2021 e l'articolo 3, comma 1, del DM 21 giugno 2024 prevede che le regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, provvedano con legge regionale a individuare le aree idonee e non idonee.

È in tale quadro normativo che si inserisce il **disegno di legge n. 38** che, **nel rispetto dei principi e criteri definiti dalle disposizioni nazionali, introduce un impianto regolatorio per l'individuazione delle aree, la definizione di alcuni profili correlati e il riordino della materia anche attraverso norme transitorie e abrogative, tenendo in considerazione l'esigenza di contemperare i vincoli posti dall'Unione europea in materia di decarbonizzazione con la tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle attività agricole, del patrimonio culturale e, più in generale, del territorio.**

Il disegno di legge, innanzitutto, distingue e definisce le aree idonee (articolo 2), le aree non idonee (articolo 3) e le aree ordinarie (articolo 4).

1) Individuazione delle aree idonee (articolo 2)

Le superfici e aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili vengono individuate tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del DM 21 giugno 2024, nonché l'individuazione delle medesime operata dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021. In sostanza, quindi, **tra le aree idonee si annoverano superfici già costruite, di minor pregio, degradate o non idonee ad altri usi. La costruzione e l'esercizio degli impianti in tali aree, proprio in ragione dell'idoneità delle stesse, sono sottoposti a un iter procedimentale semplificato** con riguardo ai termini e al carattere non vincolante del parere obbligatorio dell'autorità competente in materia paesaggistica: la definizione e individuazione operata dall'articolo 2 del disegno di legge è funzionale all'applicazione del regime procedimentale semplificato. L'articolo 2, inoltre:

- prevede delle disposizioni specifiche per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole (commi 2 e 3);
- dispone una tutela prioritaria di beni culturali, aree naturali protette regionali, siti della rete Natura 2000 e prati stabili qualora l'area idonea coesista con questi beni e superfici protette (comma 4);
- stabilisce che, nel caso in cui un progetto di impianto insista contemporaneamente su un'area idonea e una non idonea, alla relativa realizzazione si applica la disciplina prevista per le aree idonee (comma 5).

Da ultimo, **al fine di promuovere la realizzazione di impianti su aree idonee, si prevede la possibilità per la Regione, anche mediante FVG Energia S.p.A., di stipulare convenzioni con enti pubblici che hanno disponibilità di questa tipologia di superfici** (comma 7).

2) Individuazione delle aree non idonee (articolo 3)

L'individuazione delle superfici e aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è demandata a una deliberazione della Giunta regionale, la quale dovrà essere conforme a quanto stabilito sul punto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e dovrà tenere in considerazione gli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica. L'individuazione di tali aree, inoltre, **sarà effettuata nell'ambito di tre categorie di aree e superfici suddivise secondo la destinazione e la specifica tutela a cui sono sottoposte: tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, tutela dell'ambiente, tutela delle attività agricole**. Inoltre, il disegno di legge recepisce le indicazioni formulate dall'articolo 7, comma 3, del DM 21 giugno 2024, pertanto:

- **si inseriscono nel novero delle aree non idonee le superfici e le aree comprese nel perimetro dei beni** sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 42/2004 (**beni culturali in genere; cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza**) (articolo 3, comma, 3, lettera a));
- **si individua come area non idonea la fascia di rispetto dal perimetro dei suddetti beni e delle aree non idonee rientranti nella categoria della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la quale può essere determinata sino a 7.000 metri dal perimetro a seconda della tipologia di impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela** (articolo 3, comma, 3, lettera b)).

Si segnala che, come riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge e come precisato nella seduta di IV Commissione n. 63 dell'11/02/2025, **l'inidoneità di un'area non implica un divieto assoluto alla realizzazione dell'impianto: tale caratteristica, invece, comporta che l'eventuale installazione di un impianto sia sottoposta a un procedimento "aggravato", durante il quale dovrà essere svolta una valutazione di "primo livello" del progetto che implicherà la necessità di verificare in concreto, caso per caso, seguendo quanto disposto dal DM 10 settembre 2010, se il progetto di impianto possa essere realizzato senza compromettere i valori presidiati dalle norme che tutelano l'area.**

3) Individuazione delle aree ordinarie (articolo 4)

Le superfici e aree ordinarie sono tutte quelle non ricomprese nel novero delle idonee e non idonee e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi di cui al decreto legislativo 28/2011 attuativo della direttiva 2009/28/CE in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

4) Altre disposizioni

Il disegno di legge indica, altresì, una serie di elementi da tenere in considerazione nella valutazione dei progetti di impianti e demanda a una deliberazione di Giunta regionale l'adozione di linea guida per la redazione dei progetti (articolo 5).

Quanto alla **cartografia** (articolo 6), il disegno di legge prevede una **distinzione**:

- **quella relativa alle superfici e aree idonee e a quelle non idonee ricomprese nei perimetri di beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela sarà disponibile contestualmente all'entrata in vigore del disegno di legge** e tenuta costantemente aggiornata in modo automatico;
- **quella relativa alle superfici e aree non idonee distinte per categoria di tutela** (articolo 3, comma 1) **e alla fascia di rispetto dal perimetro dei beni culturali** (articolo 3, comma 3, lettera b)) **sarà disponibile entro dodici mesi dall'entrata in vigore** del disegno di legge. Tale cartografia verrà **approvata preliminarmente con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del CAL e della Commissione consiliare competente**, dal quale si prescinde superati trenta giorni dal ricevimento della deliberazione da parte dei due organi. Successivamente, **viene pubblicata sul sito istituzionale della Regione per trenta giorni, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Tenuto conto di queste ultime, la deliberazione è approvata in via definitiva e può essere modificata in ogni momento attraverso lo stesso procedimento, anche su proposta delle amministrazioni interessate.**

Inoltre, in conformità alla normativa statale, si prevede la **soppressione del divieto alla realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a due chilometri da colture pregiate** (articolo 7).

Vengono individuate, altresì, alcune **disposizioni transitorie applicabili ai procedimenti autorizzatori e a quelli di valutazione di impatto ambientale avviati alla data di entrata in vigore del disegno di legge**. Inoltre, si dispone che i **Comuni recepiscano negli strumenti urbanistici generali le perimetrazioni delle aree individuate dall'articolo 6 del disegno di legge**, predisponendo una variante da adottarsi con le procedure previste dall'articolo 63 sexies, comma 1, lettera f), della legge regionale 5/2007, stabilendo altresì che, **nelle more del recepimento, la realizzazione di impianti non può essere vietata dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali nel caso in cui il divieto contrasti con le previsioni del disegno di legge** (articolo 8).

Il disegno di legge dedica una disposizione alle **abrogazioni** (articolo 9) e alla **clausola valutativa volta a un monitoraggio annuale, da parte del Consiglio regionale, dei progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione** dal DM 21 giugno 2024 (articolo 10).

Infine, il disegno di legge prevede le norme finanziarie (articolo 11) e l'entrata in vigore (articolo 12).

b) Questioni di costituzionalità o di conformità al diritto dell'Unione Europea

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, è stata attribuita alle regioni potestà legislativa concorrente nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia": pertanto, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, spetta alle regioni legiferare in tale ambito contemperando comunque, in base al caso di specie, la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza (articolo 117, comma 2, lettere s) ed e), della Costituzione).

Considerato tale riparto di competenze legislative, il disegno di legge n. 38 si inserisce nel quadro normativo delineato, in prima battuta, dal decreto legislativo 199/2021. Tale provvedimento, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, demandava a decreti ministeriali l'adozione dei principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e prevedeva, altresì, che conformemente a tali indicazioni, le regioni individuassero con legge le aree idonee (articolo 20, commi 1 e 4, decreto legislativo 199/2021). La definizione dei principi e criteri omogenei è stata operata con il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, il quale ribadisce che le regioni, con propria legge, individuano le aree e superfici idonee, non idonee, ordinarie, nonché le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

c) Verifica della copertura finanziaria

L'articolo 11 del disegno di legge prevede una norma finanziaria correttamente redatta.

Il disegno di legge è corredato dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale. Nella prima parte della RTF viene attestata l'assenza di oneri finanziari per gli articoli da 1 a 5 e da 7 a 11, dandone puntuale dimostrazione. La relazione contiene, altresì, una scheda relativa all'articolo 6, che prevede la predisposizione di una cartografia delle aree, consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg: come evidenziato nella scheda, lo sviluppo degli strati informativi per gli elaborati cartografici è già ricompreso nel PIANO SIR TEA02.01.01.36 riguardante la consulenza professionale per i servizi geografici a valere sul capitolo 342. Pertanto, la mancanza del riferimento al capitolo nella norma finanziaria di cui all'articolo 11 viene sopperita dalla presenza di tale indicazione nella RTF.

d) Obblighi di notifica preventiva alla Commissione Europea

Per il disegno di legge in esame non è stata svolta la valutazione della presenza di aiuti di Stato perché, come dichiarato nella relativa scheda ADS, il provvedimento ha valenza di regolazione di una specifica materia e, di conseguenza, l'atto non è rilevante per la disciplina degli aiuti di Stato. Pertanto, si ritiene che non ricorrano i presupposti per la notifica preventiva alla Commissione Europea.

e) Tecnica redazionale

Il testo è redatto in conformità ai criteri suggeriti dalla tecnica legislativa.

f) Portatori di interesse

Il disegno di legge coinvolge le seguenti categorie di portatori di interesse:

- amministrazioni comunali e cittadini dei comuni interessati da progetti per la realizzazione di impianti o sui cui territori potrebbero essere installati questi ultimi;
- organismi pubblici e privati preposti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici e dell'ambiente;
- rappresentanti pubblici e privati del settore agricolo, industriale, artigiano e delle energie rinnovabili;
- ordini e collegi professionali nell'ambito dell'architettura, pianificazione, urbanistica, conservazione, agronomia, agraria, agrotecnica;
- associazioni per la protezione dell'ambiente e del paesaggio;
- consorzi di bonifica e consorzi di sviluppo economico locale operanti sul territorio regionale.

g) Tutela delle minoranze linguistiche

Nessuna osservazione.

h) Altri progetti di legge vertenti sullo stesso oggetto

Non sono presenti altri progetti di legge sullo stesso argomento. Si segnala che in data 20/11/2024 è stata presentata la petizione n. 11<<Interventi di realizzazione impianti fotovoltaici a terra in prossimità di aree residenziali e di unità abitative nel Comune di Romans d'Isonzo. Contrarietà all'iniziativa ed istanza al Consiglio regionale per l'attuazione di norme a tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico ed agricolo>>, la quale è stata abbinata al disegno di legge n. 38 ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del Regolamento interno.



A cura della Segreteria generale

Servizio giuridico-legislativo

P.O. Assistenza, coordinamento e supporto alle attività delle Commissioni consiliari permanenti,
con prevalenza alla IV Commissione permanente

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste